



COMUNE di CAPANNORI

- Provincia di Lucca -

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA (NIDO D’INFANZIA “IL GRILLO PARLANTE”) CON SEDE IN CAPANNORI, VIA GUIDO ROSSA

**PERIODO 01.09.2021 – 31.07.2031
CODICE CIG 8688784362**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

- Art.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Art.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art.3 - IMPORTO A BASE D’ASTA DELLA CONCESSIONE
- Art.4 - EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
- Art.5 - CANONE CONCESSORIO A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
- Art.6 - CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DELL’IMMOBILE COMUNALE
- Art.7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – APERTURA E FUNZIONAMENTO
- Art.8 - ISCRIZIONI
- Art. 9 - RETTA DI FREQUENZA
- Art.10 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO
- Art.11 - PROGETTO EDUCATIVO
- Art.12 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO
- Art.13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art.14 - MANUTENZIONE ORDINARIA
- Art.15 - VERIFICHE E CONTROLLI
- Art.16 - COORDINATORE PEDAGOGICO COMUNALE

PERSONALE

- Art. 17 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Art. 18 - OBBLIGHI SPECIFICI VERSO IL PERSONALE
- Art. 19 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI.
- Art. 20 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
- Art. 21 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

SERVIZI

- Art. 22 - SERVIZI AGGIUNTIVI
- Art. 23 - LOCALI ED ATTREZZATURE
- Art. 24 - PULIZIA ED IGIENE DEGLI AMBIENTI
- Art. 25 - PIANO DELLA SICUREZZA

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 - AVVIO DEL SERVIZIO - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA



Art. 27 - CONTRATTO E CONSEGNA IMMOBILE
Art. 28 – GARANZIA DEFINITIVA
Art. 29 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI
Art. 30 - PREVENZIONE INCENDI
Art. 31 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O SUBAFFIDAMENTO A TERZI
Art. 32 - COSTITUZIONE IN MORA
Art. 33 - SISTEMA SANZIONATORIO -CLAUSOLE PENALI - RISOLUZIONE
Art. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MUTAMENTO SITUAZIONE PATRIMONIALE

PATRIMONIALE

Art. 35 - SPESE ED ONERI FISCALI
Art. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 37 – CONTROVERSIE
Art. 38 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Art. 39 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - LEGGE N.136/2010
Art. 40 – SCADENZA CONTRATTO
Art. 41 – NORME GENERALI DI RINVIO
Art. 42 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Art.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione di un servizio educativo per la prima infanzia (Nido d'Infanzia "Il Grillo Parlante") di proprietà del Comune di Capannori presso la struttura sita in frazione di Capannori, Via Guido Rossa, per n.60 bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, residenti nel Comune di Capannori, per anni 10 (*dieci*) in conformità a quanto stabilito nella delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27/5/2020 e nella Determinazione a contrattare del Responsabile del Settore "Servizi alla Persona" n. 337 del 01/04/2021.

L'immobile messo a disposizione potrà essere utilizzato anche per servizi integrativi previsti dalla normativa regionale vigente, sentita l'Amministrazione Comunale a seguito di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli uffici comunali competenti.

I servizi di cui al presente Capitolato vengono resi in regime di concessione, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo l'organizzazione di questo.

In particolare la concessione concerne:

- la progettazione, pianificazione, realizzazione e coordinamento delle attività educative e pedagogiche;
- l'ambientamento dei bambini;
- i servizi dedicati alla cura e all'igiene personale dei bambini;
- la gestione, il coordinamento, la formazione e l'eventuale sostituzione del personale in servizio;
- il servizio di pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi interni ed esterni;
- l'acquisto del materiale occorrente per tutte le attività;
- la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi;
- la manutenzione ordinaria dei locali, dell'area esterna e degli impianti interni ed esterni;
- la raccolta delle iscrizioni e redazione della graduatoria di accesso al nido, ad esclusione del primo anno di apertura del servizio che sarà a carico degli uffici comunali in virtù delle tempistiche richieste per l'organizzazione del servizio;
- la riscossione e gestione delle rette di frequenza;
- l'attività amministrativa di emissione dei pagamenti e recupero delle quote;
- la redazione del piano di sicurezza ed evacuazione dei locali;
- la redazione del progetto pedagogico ed educativo, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 41/R/2013;
- la gestione dei rapporti con le famiglie, il Comune, la A.S.L., le Scuole dell'Infanzia, ecc.
- il raccordo con il coordinatore pedagogico comunale;
- quant'altro la ditta offra per incrementare la qualità del servizio.

Il concessionario realizzerà nell'ambito della concessione in oggetto i servizi innovativi, migliorativi e integrativi offerti in sede di gara, previo necessario coordinamento con il concedente e



coprogettazione delle fasi di realizzazione.

Art.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente concessione è di dieci (10) anni educativi decorrenti dal 01.09.2021 al 31.07.2031 ovvero dalla data di effettivo avvio della gestione, in caso di eventuale differimento dovuto a ritardi nel completamento della procedura di aggiudicazione, di stipula del contratto, del prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Alla scadenza della concessione il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. È previsto l'obbligo a carico della ditta aggiudicataria di proseguire nell'erogazione del servizio, oltre la naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente ovvero per motivazioni non preventivabili o non riconducibili alla volontà dell'Amministrazione Comunale; in tal caso, il concessionario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato.

Nell'ipotesi che, per due esercizi consecutivi, il concessionario non riesca a coprire la capienza e rimangano liberi almeno 25 posti, lo stesso potrà proporre all'Amministrazione Comunale attività o ipotesi gestionali alternative al nido, da realizzarsi sempre e comunque nell'ambito della prima infanzia (0-3 anni).

Qualunque decisione al riguardo dovrà comunque essere assunta di concerto tra il concessionario ed il Comune e dovrà ottenere l'assenso dei competenti organi comunali. Le eventuali spese correlate e connesse saranno a carico del concessionario.

Art.3 – IMPORTO A BASE D'ASTA DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione è pari alla sommatoria di tutti i ricavi come determinati dal Piano Economico Finanziario elaborato dall'Ufficio competente ad € 4.175.694,00 (quattromilioneicentosestantacinqueseicentonovantaquattro zero centesimi) IVA esclusa.

La base d'asta corrisponde all'importo annuale corrispettivo di € 203.500,00 per la durata della concessione (10 anni) per un totale di € 2.035.000,00 IVA esclusa.

L'offerta economica per la gestione del servizio in concessione, dovrà essere presentata sotto forma di corrispettivo dovuto al concessionario per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al successivo art.4.

Verranno ammesse offerte in ribasso rispetto al corrispettivo posto a base di gara.

In caso di difformità tra cifra numerica e letteraria, si considererà quella più vantaggiosa per il Comune di Capannori.

Art.4 – EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Il Comune di Capannori ha stabilito un prezzo per il servizio reso (art. 9 del presente Capitolato) e pertanto, ai sensi del D.Lgs 50/2016, è necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Sulla base di studi e valutazioni sui costi di gestione degli Asili Nido comunali, il Comune di Capannori erogherà al Concessionario un corrispettivo annuale di € 203.500,00 (al netto dell'IVA), importo ritenuto utile a garantire l'equilibrio economico dell'attività per l'intera durata della concessione.

La determinazione del corrispettivo suddetto è parametrata secondo le risultanze del Pef e della relazione allegata come atto integrante e sostanziale al presente Capitolato. Eventuali modifiche dovranno necessariamente comportare procedure di revisione del Pef al fine di una verifica e di un eventuale riequilibrio del Pef stesso.

La remunerazione del costo del servizio verrà garantita pertanto:

- dal corrispettivo annuale sopra evidenziato,
- dalle tariffe a carico dell'utenza.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per il primo anno di durata della concessione. Successivamente, le eventuali richieste di revisione di prezzo, sia a favore del Concessionario che dell'Amministrazione, avanzate su istanza delle parti, dovranno essere



presentate perentoriamente entro le scadenze della presente concessione e saranno valutate previo contraddittorio. Le revisioni, nei termini di cui all'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria, condotta dal Responsabile unico del procedimento al quale dovrà essere rivolta l'istanza da parte del concessionario. L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta ed il concessionario si obbliga a presentare l'eventuale documentazione aggiuntiva (quantitativa e qualitativa) che l'Amministrazione ritenesse necessaria concludere il procedimento di revisione. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al Comune della richiesta avanzata dal concessionario.

Restano fermi i rischi trasferiti al concessionario, così come individuati e previsti nella "Matrice dei rischi", rientranti nell'area del generale rischio imprenditoriale relativo alla gestione di un servizio in concessione e, pertanto, nessun adeguamento potrà essere richiesto con riferimento all'eventuale verificarsi di tale tipologia di eventi rischiosi che possano riflettersi sull'equilibrio economico. In ogni caso nessun adeguamento potrà essere riconosciuto al concessionario nel caso di disequilibri causati dal verificarsi di eventi per i quali il concessionario non abbia adempiuto diligentemente alla riduzione significativa della probabilità che l'evento si verificasse, attraverso gli strumenti di mitigazione del rischio individuati nella "Matrice" su richiamata.

Il concessionario è tenuto a presentare alla fine di ogni anno educativo, ed in ogni caso non oltre l'inizio di quello successivo, una Relazione di rendicontazione annuale necessaria ed indispensabile al monitoraggio del Pef corredata, obbligatoriamente, dai documenti contabili, extra-contabili e tecnico-qualitativi del servizio svolto, al fine di consentire l'eventuale revisione del Pef, che potrà avvenire su apposita richiesta delle parti con cadenza non inferiore a 3 anni dall'inizio della concessione o dall'eventuale ultima revisione. Il concessionario dovrà obbligatoriamente tenere una contabilità separata relativa alla gestione dell'asilo nido in questione al fine di consentire il monitoraggio degli andamenti economico-finanziari.

Art.5 - CANONE CONCESSORIO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento di una quota annuale di € 11.000,00 IVA esclusa per tutta la durata contrattuale.

Il suddetto canone sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT e dovrà essere versato al Comune di Capannori in una unica rata annuale da versare entro il 31 luglio di ogni anno.

Art.6 – CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE

L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario, per tutta la durata della concessione, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi del nido d'infanzia nello stato in cui si trovano alla data di avvio della concessione che sono stati oggetti di ristrutturazione nell'anno 2020.

Nel caso che il concessionario debba eseguire opere necessarie alla struttura per conto dell'Amministrazione Comunale il valore delle stesse, previa valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale dell'importo dei lavori effettuati, verrà scomputato dal pagamento del canone concessorio.

L'immobile, i beni mobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale in esso contenuti ed annessi rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione stessa; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti, così come previsto al successivo art. 13 punto T.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto a cura del concessionario uscente e sottoscritto dal responsabile dell'Amministrazione. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro 30 giorni dalla data del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato



per quelli mancanti, salvo maggior danno.

Tutti i beni inventariati acquistati dal concessionario per adempiere alle obbligazioni da capitolato, migliorate in sede di gara, resteranno di proprietà comunale.

A causa dell'emergenza sanitaria in corso non saranno effettuati sopralluoghi per presa visione dei locali ed allo scopo si allega la planimetria dei locali.

Il nido d'infanzia deve possedere e mantenere per l'intera durata del contratto tutte le caratteristiche strutturali, organizzative, di sicurezza e di igiene previste dalle leggi e regolamenti vigenti ed, in particolare, dalla Legge Regionale della Toscana, dal relativo Regolamento di Attuazione e dai Regolamenti comunali in materia.

Art.7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – APERTURA E FUNZIONAMENTO

La presente Concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio educativo per la prima infanzia, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, che accoglie bambini e bambine da 3 mesi a 3 anni, come di seguito meglio definito:

- il nido d'infanzia sarà articolato su tre sezioni (lattanti, medi e grandi) dove la suddivisione dei gruppi rispetti criteri di età ed omogeneità, stabilità, continuità, prevedibilità per i bambini, per complessivi 60 posti;
- il totale dei 60 posti può essere indicativamente così suddiviso: 12 posti destinati a bambini in età 3 -12 mesi (sezione lattanti); 24 posti destinati a bambini in età 13-24 mesi (sezione medi) ed i restanti 24 posti destinati a bambini in età 25-36 mesi (sezione dei grandi). In caso di non raggiungimento del numero delle suddette fasce, sarà possibile rimodulare il numero dei bambini per sezione in virtù dell'età al momento dell'inizio del servizio;
- si precisa al riguardo che possono essere accolte richieste di permanenza al nido oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della normativa vigente in materia.

Nell'ipotesi di inserimento di minori portatori di handicap, l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere ad uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno.

L'inserimento di bambini diversamente abili dovrà necessariamente essere preceduto da valutazione psico-socio-diagnostica delle strutture del territorio e previa sottoscrizione di eventuale atto di copertura economica da parte del Comune di residenza del minore interessato, come meglio specificato al successivo art.8.

Il servizio deve essere attivo per almeno 42 settimane nel periodo 1° settembre – 31 luglio dal lunedì a venerdì, con possibilità di sospensione nel mese di agosto, nei giorni festivi, nel periodo natalizio e pasquale e per la festa del patrono.

L'orario quotidiano di funzionamento del servizio va dalle 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì; diversa articolazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa regionale vigente.

Il servizio garantito alle famiglie prevede la seguente articolazione oraria minima, distinta per tipologia di posti:

- **posti a tempo corto:** sei ore massime di servizio giornaliero antimeridiano nella fascia di apertura della struttura in tempi idonei a garantire il servizio somministrazione dei pasti;
- **posti a tempo pieno ridotto:** otto ore massime di servizio giornaliero antimeridiano nella fascia di apertura della struttura in tempi idonei a garantire il servizio di somministrazione dei pasti;
- **posti a tempo pieno prolungato:** dieci ore massime di servizio giornaliero all'interno della fascia di apertura della struttura in tempi idonei a garantire il servizio di somministrazione dei pasti.

Ai sensi del D.P.G.R. n. 41/R/2013, per il benessere dei bambini, gli stessi non potranno frequentare il Servizio di Asilo Nido per oltre 10 (dieci) ore giornaliere.

SERVIZI ACCESSORI:

Sono considerati servizi accessori, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- anticipazione orario ingresso, prima delle ore 7,30
- il prolungamento serale dopo le ore 17,30
- l'apertura del sabato mattina



- l'apertura nel mese di agosto
- l'apertura nei giorni festivi
- organizzazione di corsi inerenti il servizio gestito

Il concessionario non è tenuto ad effettuare tali ulteriori servizi, potrà valutarli durante il periodo della concessione in base alle effettive richieste da parte delle famiglie.

Le quote di fruizione di tali servizi saranno determinate dal concessionario, previa comunicazione al Comune di Capannori e saranno totalmente a carico delle famiglie stesse.

Per la fruizione di servizi aggiuntivi, il prezzo aggiuntivo alla retta verrà stabilito dal soggetto gestore previa comunicazione al Comune di Capannori del prezzario applicato e di eventuali modifiche dello stesso.

L'utilizzo della struttura oltre i periodi e gli orari definiti in gara, per attività comunque rivolte alla prima infanzia, deve essere comunicato con il Comune concedente per un'armonizzazione dell'offerta cittadina.

Art.8 - ISCRIZIONI

I 60 posti sono prioritariamente riservati ai bambini residenti nel Comune di Capannori.

Qualora i posti non risultino interamente coperti dai residenti la graduatoria degli accessi dovrà innanzitutto privilegiare i bambini con almeno un genitore avente residenza nel Comune di Capannori o la cui sede lavorativa sia nel Comune di Capannori.

Altri posti disponibili potranno essere destinati a bambini non residenti nel Comune di Capannori.

Dovrà essere data precedenza, nell'inserimento presso l'Asilo Nido, ai bambini in condizione di rischio e/o svantaggio sociale, segnalati dal Servizio Sociale del Comune, fino a un massimo di 3 bambini.

Le domande di iscrizione dovranno essere rivolte direttamente al concessionario, ad esclusione del primo anno di avvio del servizio per il quale provvederà l'Amministrazione Comunale in virtù delle tempistiche richieste per l'organizzazione del servizio.

L'aggiudicatario stipulerà apposito contratto con l'utente nel quale verranno disciplinati fascia di inserimento e retta di frequenza unitamente alle modalità che regolano l'organizzazione del servizio.

In caso di inserimento di bambini disabili, l'aggiudicatario ed il Comune di residenza del minore provvederanno a valutare l'onere economico e le modalità per l'assegnazione di personale aggiuntivo di supporto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Art.9 - RETTE DI FREQUENZA

La retta di frequenza è interamente a carico della famiglia e sarà direttamente incassata e trattenuta dal concessionario quale compenso per il servizio svolto.

Pertanto, per la gestione del servizio di cui alla presente concessione, al concessionario è riconosciuto, per un massimo di 11 mesi l'anno, un compenso mensile unitario (I.V.A. **esclusa** se dovuta) per bambino iscritto nella forma di rette pagate dagli utenti, come di seguito specificato:

a) massimo Euro 300,00 mensili per ogni bambino con frequenza a tempo ridotto (fino alle ore 13.30);

b) massimo Euro 400,00 mensili per ogni bambino con frequenza a tempo pieno (fino alle ore 15.15);

c) massimo Euro 470,00 mensili per ogni bambino con frequenza a tempo pieno prolungato (fino alle ore 17.30).

Oltre la retta mensile le famiglie sono tenute al pagamento del servizio di refezione in relazione al numero di pasti consumati.

Il Servizio di refezione (intendendo per tale la fornitura delle derrate alimentari, la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, nonché il personale di cucina) è garantito direttamente dal Comune di Capannori attraverso il soggetto aggiudicatario dell'appalto delle mense scolastiche.

L'importo dei buoni pasto dovrà essere pagato direttamente al Comune di Capannori.

La retta mensile per utente verrà pagata direttamente dall'utente al concessionario.

Il concessionario, ai fini di eventuali agevolazioni tariffarie per le famiglie aventi diritto, è tenuto a collaborare con il Comune per partecipazione a bandi o altre misure di sostegno economico regionali, nazionali o europee.



Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario.

Art.10 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Il servizio nido può farsi promotore di iniziative che si rivolgono alle famiglie, agli enti ed alle strutture educative e formative, al fine di ampliare l'offerta del servizio e l'azione sinergica sul territorio.

Il servizio nido persegue i seguenti obiettivi:

- offrire ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- integrare la funzione educativa, formativa ed assistenziale della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano dallo svantaggio psico-fisico e sociale;
- facilitare la permanenza e l'ingresso nel mondo del lavoro, promuovendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori.

Il nido, inoltre, propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli ed il personale avrà quale scopo lo sviluppo, in ogni bambino, di una propria autonomia che permetta, nel futuro adulto, la costruzione della capacità di instaurare relazioni interpersonali con gli altri.

Art.11 - PROGETTO PEDAGOGICO E EDUCATIVO

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del servizio di cui alla concessione in conformità di apposito progetto pedagogico e educativo dallo stesso elaborato e presentato in sede di gara, che costituirà documento gestionale.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'attuazione del progetto pedagogico e educativo e del loro aggiornamento periodico ed è tenuto a renderli pubblici.

Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i modelli culturali di riferimento, i valori, gli orientamenti, le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.

Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico; in esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Nel progetto educativo dovrà essere sviluppata la promozione della qualità del servizio a sostegno della crescita di una cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Art.12 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario fissa un recapito in un Comune della Provincia di Lucca dotato di idoneo collegamento telefonico, informatico, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio.



Presso tale recapito dovrà prestare servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza, di qualsiasi tipologia, che dovessero rendersi necessari.

A tale indirizzo sono anche recapitate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la committente intenda far pervenire al concessionario.

Il concessionario provvede ad indicare un responsabile della concessione che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso ed il committente; il concessionario designa altresì tra gli educatori in servizio presso il nido un coordinatore pedagogico del nido in possesso dei requisiti di legge nel rispetto della normativa regionale vigente.

Il coordinatore, secondo la normativa vigente, deve essere punto di riferimento per utenti, genitori, operatori e per l'esecuzione del contratto per eventuali problemi di ordinaria gestione che possano quotidianamente insorgere; tale figura è incaricata della tenuta e custodia della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.

Infine, il concessionario deve nominare un responsabile tecnico della struttura iscritto al competente albo professionale, dotato delle necessarie abilitazioni.

Art.13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Salvo quanto previsto da altre clausole contenute nel presente capitolato, il concessionario provvede ad ogni spesa inerente la gestione del servizio, ad esclusione di quanto espressamente attribuito alla committente così come successivamente specificato all'art.14.

In particolare è tenuto a:

- a) organizzare l'attività educativa e le altre iniziative di cui il concessionario si sia assunto l'onere in sede di offerta;
- b) rispettare le disposizioni normative vigenti;
- c) redigere e seguire il Progetto educativo e pedagogico presentato in sede di gara;
- d) redigere apposita carta dei servizi in merito alla gestione del nido e di eventuali altri servizi aggiuntivi;
- e) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e previdenziali, assistenziali e assicurative ai sensi del C.C.N.L. applicabile al proprio settore; nel caso il concessionario debba assumere personale per svolgere il servizio, dovrà dare priorità al personale già operante nell'asilo nido in base a precedenti contratti o rapporti di appalto, salvo giustificati motivi;
- f) garantire il piano di formazione annuale e l'aggiornamento del proprio personale secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale vigente;
- g) provvedere alla stipula di tutte le assicurazioni varie connesse alla gestione del servizio;
- h) fornire i giochi ed il materiale di consumo, didattico, igienico e farmaceutico a norma di legge, necessario per lo svolgimento delle attività previste, che si riporta, qui di seguito, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - libri, colori, giochi, cancelleria, ecc. certificati a norma di legge e con dichiarazione della ditta produttrice che attesta l'idoneità per l'età dei bambini;
 - prodotti e materiali atti a garantire una corretta igiene dei bambini ed una adeguata sanificazione degli ambienti (tutti i prodotti utilizzati devono essere di ottima qualità e inseriti tra quelli previsti dalla normativa vigente in materia);
 - prodotti per la pulizia e sanificazione dei locali e dei giochi;
 - prodotti per l'infermeria ed il pronto soccorso e quant'altro ritenuto funzionale per una corretta gestione del servizio;
- i) attivare il servizio di cui all'oggetto entro il 01.09.2021, salvo il prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, richiedendo le relative autorizzazioni e, in particolare, trasmettendo tempestivamente la comunicazione preventiva di esercizio al competente ufficio territoriale, in qualità di titolare della gestione del servizio. Il concessionario si impegna, per l'intera durata dell'affidamento, al mantenimento delle condizioni organizzative necessarie per il rilascio dell'autorizzazione;
- j) garantire la manutenzione ordinaria dell'intera area verde;
- k) dichiarare di impegnarsi a restituirle, al termine della gestione, le strutture e gli arredi nello stato in cui si trovavano all'inizio dello stesso, salvo il deterioramento derivante dall'uso;



- l) provvedere alle sostituzioni degli arredi deteriorati e comunque non più utilizzabili, così da garantire il mantenimento di un buon livello di funzionalità nello svolgimento delle attività educative all'interno ed all'esterno della struttura;
- m) fornire tutto il materiale da utilizzare nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- n) garantire ed organizzare la costante igiene ed il riordino dei locali, delle strutture, delle attrezzature e di tutto il materiale utilizzato nell'esecuzione dei servizi ed inoltre osservare le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e degli spazi anche esterni, dei servizi, delle attrezzature ed arredi con proprio personale, materiali ed attrezzature sostenendone i relativi oneri; la disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell'ambito delle procedure HACCP;
- o) fornire i prodotti occorrenti per la pulizia e la manutenzione di cui sopra (l'aggiudicatario avrà la responsabilità dell'uso di prodotti che dovranno essere assolutamente privi di tossicità e conformi alle normative vigenti, custoditi in apposito spazio provvedendo a rendere consultabile, per ogni prodotto utilizzato una scheda tecnica dei prodotti presenti in struttura);
- p) effettuare le "riparazioni di piccola manutenzione" e tutti i piccoli interventi edili ed impiantistici che servono per il regolare funzionamento e l'evidente decoro della struttura;
- q) sostenere ogni altra spesa inerente la gestione del servizio quali utenze (telefoniche energetiche, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti) provvedendo preliminarmente alla richiesta, a proprio nome ed a proprie spese, della intestazione delle utenze stesse e di ogni altro onere non espressamente previsto a carico della committente;
- r) attuare la messa in opera di tutto quanto previsto dalla Legge n.104/1992 in caso di inserimento di disabili;
- s) presentare alla fine di ogni anno educativo una Relazione di rendicontazione annuale necessaria ed indispensabile al monitoraggio del Pef corredata, obbligatoriamente, dai documenti contabili e qualitativi del servizio svolto;
- t) tenere obbligatoriamente una contabilità separata relativa alla gestione dell'asilo nido in questione al fine di consentire il monitoraggio degli andamenti economico-finanziari;
- u) a mettere in essere tutte le azioni necessarie a ridurre significativamente, attraverso gli strumenti di mitigazione del rischio individuati nell'allegato "Matrice dei rischi", la probabilità che gli eventi rischiosi inerenti la concessione in questione si verifichino;
- v) riconsegnare, al termine della durata del contratto, con provvedimento formale firmato dalle parti, l'unità immobiliare ed i relativi arredi ed attrezzature pienamente funzionanti, salvo il deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno;
- w) seguire le disposizioni di cui al D.L. 81/2008 e seguenti. A questo proposito, nell'ambito della formazione legata al primo soccorso, il concessionario si impegna a inserire in particolare la tematica dell'ab ingestis, dato che il rischio di ostruzione delle vie aeree rappresenta uno dei pericoli più immediati;
- x) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari ai sensi della vigente normativa, nominando un Responsabile del trattamento dei dati in merito all'oggetto del contratto ai sensi del G.D.P.R. 679/2016.

Art.14 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Per l'intera durata del contratto resta a carico della ditta la manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'adiacente area verde, degli arredi, delle attrezzature, nonché la periodica derattizzazione, la disinfestazione dalle zanzare nel periodo primavera/estate, il periodico controllo del sistema antincendio compresi gli estintori, la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, di riscaldamento ed idrici, compresi quelli di scarico secondo i criteri della regola d'arte.

Il Comune di Capannori consegnerà prima dell'effettivo inizio del servizio il piano delle manutenzioni a cui il Concessionario dovrà scrupolosamente attenersi.

Il concessionario dovrà assicurare, con oneri interamente a carico dello stesso, il quale nulla potrà pretendere dal Comune di Capannori allo scadere del termine del rapporto medesimo, la manutenzione ordinaria occorrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, l'area verde (compresa la regolare potatura degli alberi e rasatura dei prati), e le attrezzature, in perfetto stato d'uso (art.1808 del Codice Civile e seguenti).

Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi, attrezzature, arredi, o comunque beni impiegati nell'espletamento dei servizi, anche se di proprietà della committente, nonché degli



eventuali danni a persone o cose che dagli stessi mezzi, attrezzature, arredi o beni che possano derivare.

La ditta aggiudicataria, prima di avviare il servizio comunica al Comune di Capannori, il nominativo e recapito - ed eventuali successive modifiche - del responsabile tecnico incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile. Quest'ultimo è tenuto a compilare, su registro vidimato dalla committente e conservato presso la struttura, l'elenco degli interventi di manutenzione eseguiti sull'immobile specificandone natura, valore e ditta realizzatrice (tale registro rientra fra i documenti in libera visione ai referenti del Comune di Capannori incaricati del controllo).

Il personale operante nella struttura ed il tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico comunale, ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria od investimento.

Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite, di preferenza, nel periodo estivo od in altri periodi adottando le misure adeguate a minimizzare il disagio per l'utenza.

Art.15 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri rappresentanti, ha la facoltà di accedere alla struttura in ogni momento per verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato con particolare riferimento agli aspetti qualitativo – gestionali del servizio erogato ed in particolare:

- igiene e pulizia degli ambienti e prodotti utilizzati;
- rispetto del rapporto educativo (personale – bambini);
- manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
- attuazione del progetto pedagogico e educativo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non risponde ai requisiti di cui all'art.16 del D.P.G.R. n. 41/R del 30 luglio 2013 e s.m.i.

Per quanto riguarda le verifiche e i controlli sul servizio, si richiama l'art.54 del sopra citato D.G.P.R.

Art.16 – COORDINATORE PEDAGOGICO COMUNALE

Compete al coordinatore pedagogico del Comune il coordinamento territoriale, la verifica ed il controllo sull'erogazione dei servizi affidati in concessione, l'attivazione di momenti di raccordo in materia educativa tra le diverse strutture educative ed integrative dell'infanzia e scolastiche in genere, l'indicazione al coordinatore pedagogico del concessionario di modalità e tempi di adeguamento agli stili operativi adottati nell'organizzazione dei servizi educativi per l'infanzia.

Il Coordinatore pedagogico comunale vigila sull'applicazione del progetto pedagogico e educativo presentato dall'aggiudicatario, nonché sul rispetto delle norme di legge e di regolamento, segnalando conseguentemente le inadempienze per gli eventuali successivi provvedimenti, verifica i costi di gestione del servizio, la regolarità delle iscrizioni e delle rette richieste.

Il Coordinatore pedagogico comunale si riunisce almeno due volte all'anno con il coordinatore pedagogico del concessionario.

PERSONALE

Art.17 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il concessionario provvede al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, salvo servizi marginali che potranno essere subappaltati nei rispetti e nei limiti dell'art 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il concessionario deve consegnare l'elenco del personale educativo ed ausiliario specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio ai sensi della normativa vigente.

Detto personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore e di certificato attestante l'assenza di carichi pendenti. Tali certificazioni devono essere disponibili presso il luogo di lavoro ed aggiornate periodicamente.

Il personale è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a



conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Prima dell'inizio del servizio (o contemporaneamente in caso di sostituzioni) il concessionario consegna all'ufficio Asilo Nido del Comune una dichiarazione con la quale si attesta, per ogni singolo addetto al servizio, il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione, nonché la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti professionali richiesti, l'elenco del personale impegnato stabilmente nel servizio – nonché di quello adibito alle sostituzioni.

Il personale educativo e ausiliario dovrà essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione sull'HACCP in corso di validità, necessario per essere di supporto per le operazioni previste al momento del pasto e per somministrare il pasto ai bambini.

Art.18 - OBBLIGHI SPECIFICI VERSO IL PERSONALE

- Il Concessionario dovrà, nei riguardi dei propri dipendenti osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

- Il personale utilizzato dal concessionario, soci o dipendenti, dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga nonché dovrà essere garantito, in loro favore, il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati. Il concessionario dovrà rispettare le disposizioni normative sulle "Pari opportunità" e sui divieti di discriminazione nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Il concessionario contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nel servizio oggetto della presente Concessione.

Copia della polizza viene trasmessa dal concessionario all'Amministrazione Comunale alla firma del contratto.

Nell'esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro nazionali e/o provinciali e/o decentrati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se il Concessionario ha forma giuridica di cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse.

Il Concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato ai rappresentanti del Comune di Capannori al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Quest'ultimo è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il concedente.

La committente non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Concessionario.

Il Concessionario solleva altresì la committente da qualsiasi obbligo e responsabilità verso i propri dipendenti per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, qualora si verificassero tali inadempienze.

Art.19 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Il concessionario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto della concessione, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato. Nulla è dovuto al concessionario, salva comunque l'applicazione delle eventuali penalità, per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.



Le vertenze sindacali all'interno della ditta concessionaria devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*) a tal fine, entro tre mesi dall'aggiudicazione della concessione, il concessionario concorda con le organizzazioni sindacali del proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo, per quanto possibile, a quello in atto per il personale pubblico operante nei servizi pubblici 0-3 anni.

In caso di sciopero del personale del Concessionario l'Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi o comunque non appena il Concessionario abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso.

Art.20 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

COORDINATORE

Per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico occorre essere in possesso dei titoli di studio previsti dall'art.15 del D.P.G.R. n.41/R/2013 e successive modifiche e/o integrazioni.

Tale figura può avere funzioni operative.

Il coordinatore responsabile del servizio educativo deve aver maturato un'esperienza documentabile di almeno 2 anni nell'ambito del servizio di nido d'infanzia.

Le funzioni attribuite al Coordinatore responsabile sono indicate nel D.P.G.R 41/R/2013

Il coordinatore responsabile ha facoltà di delegare alcune funzioni particolari al personale educativo.

EDUCATORI

Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale vigente; almeno tre educatori devono aver svolto esperienza nel campo dei servizi per la prima infanzia per almeno tre anni.

Al personale è fatto obbligo di partecipazione ad iniziative di formazione / aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Toscana e dall'Amministrazione Comunale.

Allo scopo di favorire la continuità educativa per bambini da 0 a 6 anni sono promosse, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici con il Coordinatore pedagogico comunale iniziative di formazione congiunta per educatori ed insegnanti di scuola dell'infanzia.

PERSONALE AUSILIARIO

Il concessionario dovrà fornire personale ausiliario in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente, che sarà addetto alle operazioni di pulizia, sanificazione, disinfezione nonché al riassetto degli ambienti.

Si precisa al riguardo che al personale è fatto obbligo di partecipazione ad iniziative di formazione / aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Toscana e dall'Amministrazione Comunale.

Art.21 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il concessionario è tenuto ad assicurare la formazione di tutto il personale e la frequenza da parte dello stesso ai corsi di aggiornamento.

SERVIZI

Art.22 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Anche al di fuori del normale orario e delle prescritte giornate d'apertura, il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto di leggi e regolamenti, può utilizzare l'immobile per altre attività e/o servizi aggiuntivi, integrativi migliorativi (es.: spazio gioco, centro per bambini e famiglie, pre-apertura o post-chiusura del servizio, laboratori linguistici ed espressivi...)



rivolti a bambini di 0 - 3 anni ed alle loro famiglie, così come descritti nel progetto pedagogico inerenti tali servizi contenuto nel Disciplinare al criterio nell'offerta tecnica.

Si precisa che la realizzazione di tali attività non deve inficiare negativamente i servizi previsti dalla presente Concessione.

Al termine di tali attività e/o servizi e comunque prima dell'orario di accoglienza dei bambini iscritti al nido, i locali e le attrezzature dovranno essere perfettamente riordinati, puliti e, se del caso, disinfettati.

Art.23 - LOCALI ED ATTREZZATURE

L'Amministrazione comunale si impegna alla consegna della struttura al concessionario, mediante la sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti, di apposito verbale di consegna redatto in duplice copia di cui una rimarrà agli atti dell'Amministrazione Comunale e l'altra rimarrà al concessionario.

Il concessionario dovrà redigere apposita relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art.24 – PULIZIA E IGIENE DEGLI AMBIENTI

Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura, nonché le aree esterne, di pertinenza al nido, come indicato nell'apposita **planimetria allegata al presente capitolato**.

Devono essere garantite pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi a cadenza settimanale, mensile o trimestrale, in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività.

Pulizie straordinarie dovranno essere garantite anche in occasione di eventi imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc.

Deve essere inoltre garantita la pulizia e la manutenzione del giardino e degli altri spazi esterni di pertinenza del Nido.

Il concessionario dovrà predisporre e consegnare al concedente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un piano dettagliato relativo alla pulizia ed alla manutenzione.

Tale piano dovrà essere sottoposto alla valutazione del concedente.

In caso di sciopero del personale di pulizia e/o manutenzione del concessionario o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie) deve essere assicurato un servizio di emergenza.

Per il servizio di pulizia, il concessionario deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità rispondenti alle vigenti normative.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. Se nell'esecuzione del servizio il concessionario nota guasti o rotture della struttura deve darne comunicazione immediata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art.25 - PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi D.V.R. pertinente all'attività svolta nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché tutte le documentazioni previste dal D. Lgs. 81/08.

Tale documento deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il concessionario dovrà fornire le attestazioni dell'espletamento di tutti gli obblighi formativi ed informativi di cui all'art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008, nonché aver nominato e formato gli addetti alla gestione dell'emergenza con particolare riferimento a quelli antincendio la cui durata è stabilita in relazione al rischio specifico ed a quanto riportato nell'ex D.M. 10/03/1998 e di pronto soccorso D.M. 388/2003.



Il concessionario dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza ed il rappresentante dei lavoratori.

Si dà atto che i costi e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti e connesse con il normale esercizio in concessione in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze sulla normale esecuzione di servizio, (di cui all'art. 26 co.5 del DLGS 81/2008 e s.m.i.) possono essere considerati pari a 0 (zero).

Qualora, in fase di validità della concessione dovessero essere programmate attività che coinvolgono altri lavoratori, anche temporaneamente (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni), il concessionario dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze (D.U.V.R.I.).

La concedente si riserva la facoltà di richiedere il riesame delle relazioni redatte qualora le ritenga inadeguate, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia dal punto di vista degli aspetti di sicurezza, igienici ed organizzativi.

Tutte le attrezzature, macchine, strumenti, arredi e beni mobili impiegati dal concessionario nell'esecuzione dei servizi dovranno essere mantenute e dotate degli accorgimenti previsti dalle normative antinfortunistiche in vigore a tutela dell'incolumità di persone o cose.

Il concessionario alla fine della concessione dovrà riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni e/o modifiche effettuate durante il periodo di gestione contrattuale in accordo con l'Amministrazione Comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.26 - AVVIO DEL SERVIZIO - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

Il concessionario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del contratto stesso.

Art.27 - CONTRATTO E CONSEGNA IMMOBILE

Il concedente darà in consegna al concessionario i locali adibiti a Nido d'Infanzia sito in Capannori, Via Guido Rossa (**con la planimetria allegata**), dotati di:

- Spazi esterni.
- Locali di pertinenza, impianti e arredi.

La consegna dei locali avverrà in tempo utile per consentire al concessionario la predisposizione del servizio.

Alla stipula del contratto verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consegna dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti, di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso.

L'Amministrazione Comunale potrà accedere ed utilizzare i locali del nido per iniziative istituzionali e riunioni, in orari di chiusura del servizio al pubblico e previa comunicazione al concessionario.

Art.28 -GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario, all'atto di sottoscrizione del contratto si impegna a presentare idonea garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione, prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Art.29 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario deve possedere e mantenere, per l'intera durata della concessione, i requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle leggi e normative vigenti.

La gestione dei servizi oggetto della concessione, viene effettuata dal concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio esclusivo rischio e pericolo, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge e di contratto.

Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune di Capannori, da qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti, agli



utenti od alle attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico educativo, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o di altri in relazione al servizio in oggetto.

Il concessionario, infatti, è il solo responsabile, senza riserve od eccezioni, della gestione del servizio nonché dei danni cagionati in relazione all'espletamento dei servizi o da cause ad essi connesse.

La committente ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le disposizioni e i regolamenti della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Capannori, nonché dalla A.S.L. della Provincia di Lucca in cui è localizzato il servizio.

All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al concessionario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti, il concessionario dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

1. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro
 - Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 5.000.000,00 unico per sinistro
 - Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 5.000.000,00
2. in considerazione della tipologia di attività / servizi concessi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
 - danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
 - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale della polizza non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);

- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di



ciascuna annualità assicurativa il concessionario dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici)

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Amministrazione Comunale può convocare, anche periodicamente, i responsabili del concessionario presso la sede del Comune di Capannori.

Per tutta la durata della gestione del servizio, il concessionario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lg. 81/2008 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi.

Art.30- PREVENZIONE INCENDI

Ai fini della prevenzione incendi la stazione appaltante fornirà la struttura oggetto del servizio autorizzata a livello di prevenzione incendi con apposita SCIA per la attività n°67 3 B (Asili nido con oltre trenta persone presenti) di cui all'Allegato 1 del DPR 01/08/2011 n°151, nonché tutti gli elaborati ed i documenti necessari ad esso collegati e con riferimento al D.M. 16/07/2014 e ss.mm.ii.

Il concessionario non potrà in alcun modo variare le condizioni di esercizio autorizzate ai fini antincendio, sanitarie e di sicurezza.

L'attestazione del rinnovo periodico (quinquennale) della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R 151 del 01/08/2011 sarà a carico della stazione appaltante.

Art.31 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O SUBAFFIDAMENTO A TERZI

E' fatto assoluto divieto all'impresa concessionaria di subaffidare totalmente o parzialmente la gestione del servizio nido d'infanzia "Il Grillo Parlante" del Comune di Capannori oggetto del presente contratto, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso.

Art.32 - COSTITUZIONE IN MORA

Il mancato rispetto dei termini contenuti nel presente capitolato costituiscono in mora del concessionario senza obbligo per il Comune di intimazione o richiesta fatta per iscritto (art.1219 c.c.).

Art. 33 - SISTEMA SANZIONATORIO - CLAUSOLE PENALI - RISOLUZIONE SENTIRE

1. L' Aggudicatario è tenuto all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e richieste nel presente Capitolato ed avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio in esso richiesto.

2. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione della concessione o di violazione delle disposizioni del presente Capitolato - non imputabili a cause di forza maggiore debitamente comprovate dal gestore e riconosciute valide dalla Stazione Appaltante - potranno essere applicate delle penali, calcolate in misura giornaliera e comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, risultante dall'offerta economica dell'aggudicatario, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà, comunque, superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione comunale si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

1. per sostituzione di personale educativo effettuato per esigenze organizzative del Concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e-mail) al Comune: la sanzione prevista è di Euro 1000,00 per ogni operatore;



2. per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 1000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
3. per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio, e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 5.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
4. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00 per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;
5. per mancato rispetto delle disposizioni del presente Capitolato e/o per mancato rispetto di norme igienico-sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti il servizio: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
6. per mancata collaborazione del concessionario nel procedimento di verifica e riequilibrio del Piano economico finanziario, richiesto da una qualsiasi delle parti contrattuali, nonché nella sua conclusione entro 3 anni dall'avvio: da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00 per ogni singolo episodio in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
7. per mancata presentazione della Relazione annuale di rendicontazione alla fine di ogni anno educativo, ed in ogni caso non oltre l'inizio di quello successivo, corredata dalla documentazione contabile, extra contabile e tecnico-qualitativa relativa al servizio svolto indispensabile a garantire del monitoraggio annuale del Piano economico finanziario: Euro 1.000,00 per ogni singolo episodio salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
8. per mancata presentazione di documentazione aggiuntiva richiesta dall'Amministrazione comunale nel procedimento di verifica e riequilibrio del Pef e/o ad integrazione della Relazione annuale di rendicontazione dell'anno educativo: Euro 100,00 per ogni giorni di ritardo dal termine imposto dall'Amministrazione comunale salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
9. per mancato adempimento contrattuale in ordine alla manutenzione ordinaria dell'area verde e dell'edificio preso in consegna nonché delle attrezzature con esso assegnate che abbiano compromesso, al momento della riconsegna all'Amministrazione comunale, il valore residuale della struttura e delle attrezzature stesse oltre per un importo maggiore rispetto al normale deterioramento d'uso: Euro 5.000,00 salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell'Amministrazione Contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione Contraente, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'Impresa Concessionaria dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione all'Impresa concessionaria con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi incluso il maggior danno.

In caso di sospensione ingiustificata del servizio, alle penali previste andrà ad aggiungersi la decurtazione dal canone di gestione del servizio non effettuato, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.



3. Gli eventuali ritardi di cui ai precedenti commi, verranno contestati via Pec dal Responsabile del servizio o dal responsabile dell'esecuzione, se nominato, che comunicherà l'importo esatto della sanzione comminata, assegnando al gestore un termine non inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di consegna della Pec, per dimostrare che i ritardi e/o gli adempimenti contestati sono imputabili a cause di forza maggiore. Le motivazioni addotte devono essere ritenute valide dalla Stazione Appaltante. Decorsi i predetti 15 giorni senza che il gestore abbia proposto eccezioni oppure, nel caso in cui siano state proposte, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di non accoglimento trasmessa dal Comune al gestore, si procede agli introiti delle penali come indicato nel comma seguente.

4. Gli importi delle penali potranno essere introitati mediante trattenuta sulle fatture liquidabili senza necessità di ulteriore diffida, oppure, in caso di mancanza o insufficienza di tali crediti, mediante escussione della cauzione definitiva. In quest'ultimo caso, la data di esecuzione dell'escussione sarà considerata data da cui partirà il termine irrevocabile di 10 giorni entro cui l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. Il mancato reintegro entro i termini stabiliti potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

5. Qualora l'importo delle penali comminate superi il 10% del valore complessivo del contratto, ovvero, l'inadempienza, l'irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità, la Stazione Committente potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto.

Art.34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MUTAMENTO SITUAZIONE PATRIMONIALE

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di:

- a) interruzione parziale o totale dei servizi o di parte delle attività degli stessi verificatasi, senza giustificati motivi accertati e per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- b) abbandono del servizio salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- c) frode;
- d) grave violazione degli obblighi contrattuali qualora i servizi non siano eseguiti in modo strettamente conforme all'offerta e l'aggiudicatario non si conformi, entro il termine comunicatogli, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente l'esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- e) qualora l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia in subconcessione senza autorizzazione;
- f) qualora l'aggiudicatario non ricostituisca la garanzia richiesta oppure una nuova qualora la garanzia prestata sia stata già riscossa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- g) qualora le deduzioni dal corrispettivo dovute all'applicazione delle penali di cui all'art. 20 raggiungano il 20% dell'importo di contratto;
- h) qualora l'aggiudicatario violi la normativa in materia di privacy;
- i) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 13;
- j) qualora venga aperta una procedura fallimentare nei confronti dell'aggiudicatario;
- k) uso dei locali per finalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
- l) mancato rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza;
- m) cessione di azienda, fallimento dell'Aggiudicatario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Aggiudicatario stesso;
- n) (se cooperativa o consorzio di cooperative sociali) cancellazione dall'Albo Regionale di cui alla Legge 8.11.1991, n. 381;
- o) danni agli utenti dei servizi e ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o incuria e negligenza;
- p) accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'Aggiudicatario nel servizio;
- q) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relativi ai servizi educativi;
- r) contegno abitualmente scorretto del personale dell'Aggiudicatario adibito al servizio;



s) violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/10 in materia di tracciabilità finanziaria.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

Art.35 - SPESE ED ONERI FISCALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del concessionario.

Nel caso in cui il concessionario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'ente lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico del concessionario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

Art.36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dati personali, relativamente alla presente scrittura privata, potrà trattare i dati personali dell'Impresa concessionaria sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicitaria ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di Legge.

Il trattamento dei dati personali avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali medesimi.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione concedente.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, l'Impresa appaltatrice potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it – sezione “Tutela dei dati personali”.

Art.37- CONTROVERSIE

La definizione di qualsiasi controversia possa insorgere fra le parti sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria. Foro competente è il Tribunale di Lucca. E' espressamente escluso il ricorso a clausole compromissorie ed il deferimento delle questioni all'arbitrato.

Art.38 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Capannori, approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*), nonché le disposizioni contenute nel PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Capannori) e nei suoi aggiornamenti annuali, entrambi visibili sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto.

Art.39 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – LEGGE N.136/2010

In conformità a quanto previsto in tema di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art.3 L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. (*“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e s.m.i.) e della Determinazione n.4/2011 dell'AVCP (linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.13 agosto 2010, n.136), il Concessionario



s'impegna a comunicare al Comune di Capannori gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario, oltre a quanto sopra previsto, si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell'accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA, tramite apposita dichiarazione sostitutiva da rendersi al momento della sottoscrizione del contratto.

Ciascun bonifico bancario/postale eseguito dal Concessionario, inerente la gestione del servizio nido oggetto del presente capitolato, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il CIG di gara.

Ogni variazione dovrà essere comunicata alla concedente entro sette giorni dall'avvenuta variazione e/o dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Art.40 – SCADENZA CONTRATTO

Alla scadenza naturale della concessione del Servizio Asilo Nido "Il Grillo Parlante", la struttura dovrà essere restituita nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale in buono stato manutentivo e con gli arredi e le migliorie arretrate, senza che alcun indennizzo sia dovuto da parte dell'Amministrazione a favore del concessionario.

In caso di recesso da parte del concessionario o risoluzione anticipata del contratto per inadempienza imputabile al concessionario, prima della scadenza naturale del contratto, non sarà dovuto dal Comune di Capannori alcun indennizzo per le migliorie.

Art.41 – NORME GENERALI DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda alla vigente legislazione applicabile in materia.

Art.42 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Posizione Organizzativa dell'Ufficio Politiche Culturali, Educative e Scolastiche Loredana Giannini.

